



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA
ROMAGNA
"BRUNO UBERTINI"**
(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)



IZSLER
PROT. N.5861 DEL 06/03/2012
5.2.1.0.0/1183/2011 - AGD 907

Sede Legale: Via Bianchi, 9 - 25124
Brescia
Tel 03022901 - Fax 0302425251 -
Email info@izsler.it
C.F. - P.IVA 00284840170
N. REA CCIAA di Brescia 88834

**CAPITOLATO GENERALE D'ONERI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI
ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E
DELL'EMILIA ROMAGNA "BRUNO UBERTINI".**

ART. 1- AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Capitolato Generale disciplina il contenuto generale dei contratti relativi alle forniture di beni e servizi dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna " Bruno Umbertini ", di seguito denominato Istituto, di importo inferiore e superiore alla soglia comunitaria.
2. I rapporti contrattuali sono disciplinati e regolamentati:
3. > dal Regolamento aziendale sulla attività contrattuale;
4. > dalle disposizioni del presente Capitolato Generale;
5. > dalle disposizioni dei Bandi/Capitolati Speciali/Disciplinari di gara;
6. > dalle vigenti disposizioni di leggi, comunitarie, nazionali, regionali;
7. > dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate e che saranno emanate, per quanto non regolamentato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati.
8. Le condizioni e le clausole stabilite nel presente Capitolato si applicano alle forniture di beni e di servizi, con esclusione degli appalti di lavori, per i quali restano ferme le disposizioni che espressamente li disciplinano.
9. Tutte le forniture dovranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni riportate nel presente Capitolato Generale, nonché, nei casi in cui sia ritenuto opportuno, nei Capitolati Speciali/Disciplinari/lettere di invito/condizioni di fornitura/ordini, o altro idoneo documento, nei quali possono essere previste, in deroga al presente Capitolato Generale, clausole particolari per esigente derivanti dalla specificità merceologica dell'oggetto della fornitura. In tal caso l'aggiudicatario e/o affidatario dell'appalto sarà obbligato all'osservanza delle condizioni speciali, fermo restando, per la parte rimanente, l'applicabilità delle clausole previste dal Capitolato Generale. In caso di non conformità, di divergenza o di contrasto tra le norme, sarà prevalente quanto previsto nelle condizioni speciali di regolamentazione del rapporto contrattuale.
10. La sottoscrizione degli atti di gara, o anche solo la presentazione dell'offerta, implica per l'offerente l'accettazione incondizionata di tutte le clausole e condizioni ivi previste. Eventuali condizioni difformi, se non espressamente concordate, si riterranno non apposte.

ART. 2 - MODALITÀ GENERALI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE –

1. Le offerte devono pervenire all'Istituto secondo i tempi e le modalità previste nei Bandi o nelle lettere di invito e devono contenere:
 - a. la ragione sociale della Ditta offerente e la sede legale
 - b. il prezzo unitario, ovvero la percentuale di variazione al ribasso o in aumento offerti.
2. I prezzi unitari dell'offerta dovranno essere espressi in Euro con un massimo di 5 cifre decimali. In caso di utilizzo di cifre decimali superiori al massimo consentito, l'offerta sarà accettata e sarà vincolante per l'affidatario, ma si procederà al raffronto delle offerte ed alla stipulazione del contratto effettuando il troncamento del prezzo, senza arrotondamento, alla cifra decimale stabilita. Gli importi derivanti dai prodotti dei prezzi unitari dovranno essere indicati in Euro con due decimali e, se richiesto nel disciplinare, in cifre ed in lettere.
3. I prezzi d'offerta devono essere comprensivi di ogni onere relativo all'esecuzione del contratto, per merce consegnata o servizio eseguito a rischio e spese del fornitore nei luoghi indicati di volta in volta dall'Istituto e di ogni spesa riguardante oneri amministrativi e di gestione, confezionamento, imballaggio, trasporto esterno ed interno, installazione e collaudo, smaltimento, fino all'interno del luogo indicato per la consegna, esclusa l'IVA.
4. Non viene tenuto conto delle offerte che pervengano oltre i termini stabiliti, restando esonerato l'Istituto da qualsivoglia responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito per quelle inviate per posta o per mezzo di terzi, o per consegna ad indirizzo diverso da quello indicato.
5. Le offerte devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della Ditta o da persona munita dei poteri di firma.
6. Qualora la gara sia divisa in lotti, i concorrenti, salvo diversa espressa previsione delle condizioni speciali di fornitura, potranno partecipare alla gara per uno e/o più lotti.
7. Le offerte presentate sono vincolanti per il periodo indicato negli atti di gara e, in caso di mancata indicazione, per centottanta (180) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. Nel caso in detti termini non si concluda la procedura di affidamento, l'Istituto si riserva la facoltà di chiedere agli offerenti il differimento di tali termini fino alla conclusione delle operazioni di aggiudicazione.
8. Scaduti i termini di presentazione, l'offerta non può più essere ritirata, pena l'escussione della cauzione.
9. Salvo diversa disposizione contenuta nell'avviso di gara o nella lettera di invito o in altro documento, non sono ammesse offerte alternative.
10. Qualora i documenti di gara riportino, in relazione alle prescrizioni di cui all'art. 68, comma 13 del D.Lgs 163/2006, marche commerciali di prodotti, brevetti, tipi o l'indicazione di un'origine o di una produzione determinata, ovvero specifiche tecniche o requisiti funzionali ben determinati, ciò ha come unico scopo quello di consentire ai concorrenti una migliore comprensione delle caratteristiche che il prodotto deve possedere per soddisfare pienamente le esigenze dell'Istituto. Pertanto, potranno anche essere offerti prodotti di marca diversa da quella indicata, con specifiche diverse da quelle richieste, purché vengano comprovate nell'offerta con qualsiasi mezzo appropriato, in modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione Giudicatrice, nominata in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e/o dai referenti tecnici nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso. Il concorrente dovrà provare che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti individuati dalle specifiche tecniche. La Commissione Giudicatrice o gli esperti tecnici avranno l'onere di valutare l'idoneità rispetto alle necessità degli utilizzatori. In tal caso l'Istituto potrà richiedere, ed il concorrente sarà tenuto a fornire a titolo gratuito, campionatura del prodotto offerto per equivalente o visione dell'apparecchiatura presso il concorrente o altro utilizzatore.
11. Salvo diversa previsione delle condizioni speciali della gara, tutti i documenti devono essere redatti in lingua italiana. Eventuale documentazione presentata in lingua straniera, a

- corredo dell'offerta, diversamente da quanto espressamente richiesto, dovrà essere accompagnata da traduzione in lingua italiana certificata conforme rispetto al testo originale dalle Autorità diplomatiche o consolari italiane del paese in cui sono state redatte, oppure da una traduzione giurata. In alternativa il concorrente dovrà fornire autocertificazione che attesti la fedeltà della traduzione all'originale. In caso contrario l'Istituto potrà decidere di non valutare i suddetti documenti.
12. Saranno ritenute nulle le offerte condizionate, o recanti condizioni peggiorative rispetto alle clausole indicate negli atti di gara, o espresse in modo indeterminato così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell'offerente.
 13. Eventuali riserve inserite nell'offerta si considereranno come non apposte.
 14. Gli importi dell'offerta dovranno essere espressi nella valuta corrente.
 15. In caso di discordanza tra gli importi scritti in cifre ed in lettere sarà ritenuto valido l'importo più vantaggioso per l'Istituto, importo che sarà considerato sia ai fini dell'attribuzione degli eventuali punteggi relativi al prezzo, che ai fini del pagamento del corrispettivo della fornitura, così come nel caso di discordanza tra importi scritti in cifre riferiti allo stesso prodotto (es. prezzi unitari, prezzi a confezione) sarà ritenuto valido l'importo più favorevole all'Istituto.
 16. In caso di errori di calcolo relativi alle singole voci dell'offerta, verrà considerato il valore complessivo della fornitura espresso ed adeguata la singola voce errata.
 17. L'eventuale rettifica di un prezzo o della percentuale di variazione è riconosciuta valida se preceduta dalla formula " dicasi Euro" seguita dalla indicazione in cifre. Detta rettifica deve essere accompagnata dalla firma dello stesso soggetto che ha sottoscritto l'offerta.
 18. Nella presentazione delle offerte la mancata trasmissione anche di uno solo dei documenti specificatamente previsti "a pena di esclusione" comporta necessariamente l'esclusione dalla gara.
 19. La mancanza della marca da bollo da apporre all'offerta non comporterà esclusione, il concorrente verrà invitato alla regolarizzazione.
 20. A discrezione del Presidente del Seggio di Gara, non si procede all'esclusione dalla gara nel caso in cui si tratti di errori scusabili e/o di irregolarità documentali di ordine puramente formale, non determinanti sostanziali alterazioni del procedimento e tali da non incidere sul concreto rispetto della par condicio dei concorrenti.
 21. Sarà cura della Commissione Giudicatrice e/o dei referenti tecnici, valutare l'idoneità dei beni e/o servizi offerti, in relazione alle caratteristiche prescritte nei documenti di gara ed alle esigenze dell'Istituto. Alla Commissione Giudicatrice e/o ai referenti tecnici saranno riservate le operazioni connesse alla verifica dell'idoneità anche sulla base della visione/prova delle apparecchiature e dei campioni. Per tale attività potranno avvalersi del supporto dei reparti/strutture istituzionali.
 22. Qualora i requisiti richiesti siano espressi a misura (es. centimetri, millimetri, grammi, millilitri, numero di pezzi, ecc.) è facoltà della Commissione Giudicatrice e/o dei referenti tecnici accettare tolleranze in più od in meno in relazione alle esigenze dall'Istituto.
 23. Se non diversamente previsto nei documenti di gara (ivi compreso il fac-simile modulo offerta economica), nel caso in cui l'offerta riporti misure difformi da quelle individuate dall'Istituto, ma tollerate dalla Commissione e/o dagli esperti tecnici, la valutazione economica avverrà a prescindere dalle diverse misure.
 24. Nel caso di aggiudicazione a lotto intero, saranno escluse le offerte che non includano tutti i prodotti previsti nel singolo lotto. Qualora il Disciplinare di gara preveda l'offerta per una percentuale minima di articoli, saranno escluse le offerte che non rispettino tale valore percentuale.
 25. Saranno esclusi i concorrenti che non ottemperino agli obblighi in materia di visione/prova apparecchiature e di campionatura prodotti. Al riguardo, la Commissione Giudicatrice e/o i referenti tecnici hanno facoltà di richiedere ulteriore e/o diversa visione/prova delle attrezzature ed ulteriore e/o diversa campionatura dei beni nel caso in cui ritenga che gli

- obblighi in argomento non siano stati soddisfatti totalmente o parzialmente da uno o più concorrenti per mero errore o fraintendimento.
26. In conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3 della legge n. 488 del 1999 ss.mm.ii., le risultanze delle offerte presentate verranno confrontate con le variabili di qualità e prezzo rinvenibili nelle convenzioni quadro stipulate da Consip spa, in vigore al momento dell'indizione della procedura di scelta del contraente e concernenti beni e/o servizi comparabili con quelle oggetto della procedura medesima. Le suddette variabili varranno quali parametri di riferimento ai fini dell'affidamento. Non saranno prese in considerazione offerte peggiorative sotto il profilo economico e prestazionale.
 27. Qualora Consip s.p.a. avesse attivato, successivamente all'indizione della gara d'appalto, ai sensi degli artt. 26, l. 23 dicembre 1999, n. 488 e art. 58, l. 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m.i., una convenzione relativa alla medesima categoria di beni/servizi, è facoltà dell'Ente appaltante revocare o modificare il procedimento di gara. Qualora Consip s.p.a. avesse attivato, successivamente all'aggiudicazione ma prima della stipula del contratto d'appalto, ai sensi delle medesime disposizioni normative, una convenzione relativa alla medesima categoria di prodotti/servizi, i prezzi e/o le condizioni contrattuali ai quali è stata aggiudicata la gara saranno confrontati con quelli proposti dalla convenzione stipulata da Consip s.p.a.. Nel caso in cui i prezzi e/o le condizioni contrattuali proposte dalle convenzioni stipulate da Consip spa risultassero più convenienti, verrà richiesto all'aggiudicatario di adeguare i prezzi e/o le condizioni contrattuali a quelli proposti dalla convenzione medesima. Qualora l'aggiudicatario non provveda all'adeguamento, la Stazione Appaltante revocherà l'aggiudicazione.
 28. L'aggiudicatario assume l'obbligo di fornire i prodotti offerti nuovi di fabbrica, privi di difetti dovuti a progettazione o a vizi di materiali impiegati.
 29. La mancata o insufficiente rispondenza dei prodotti alle caratteristiche minime o a quelle superiori o aggiuntive offerte dalla ditta costituirà grave inadempimento contrattuale e determinerà la risoluzione del contratto per colpa della ditta, con diritto per l'Istituto all'incameramento della cauzione definitiva, ove prestata, fatto salvo il risarcimento di eventuali, maggiori danni patiti. I tempi di consegna si intendono espressi in giorni solari e consecutivi.
 30. Nelle sedute pubbliche relative alle procedure aperte e ristrette, le operazioni che non richiedano giudizi tecnici, saranno riservate al Presidente ed ai membri del Seggio di gara. Alle sedute del Seggio di Gara non è obbligatoria la presenza dei componenti la Commissione Giudicatrice.
 31. In caso di offerta economicamente più vantaggiosa, l'attribuzione dei punteggi relativi ai fattori tecnico - qualitativi compete alla Commissione Giudicatrice. L'esame e la valutazione degli elementi tecnici/qualitativi dovrà essere completato prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, sulla base dei criteri previsti nelle disciplinari. Le operazioni di confronto delle offerte risulteranno da specifico verbale della procedura di affidamento che non tiene luogo di contratto.
 32. Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione Giudicatrice procederà all'esame delle offerte applicando i criteri di valutazione e gli elementi di giudizio previsti nei documenti di gara. Prima dell'apertura dei plichi contenenti le offerte, la Commissione potrà introdurre elementi di specificazione nell'ambito dei criteri già previsti o definire le modalità alle quali essa si atterrà nel valutare la documentazione presentata.
 33. Nelle procedure aperte, ristrette e negoziate, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, l'attribuzione dei punteggi relativi alle condizioni economiche avverrà a cura del Seggio di Gara mediante l'applicazione della formula specificata negli atti di gara.
 34. In caso di offerte uguali (stesso punteggio finale nell'offerta economicamente più vantaggiosa o stesso importo nell'offerta a prezzo più basso) il Seggio di gara, nei casi di procedure che prevedono l'apertura delle offerte in seduta pubblica, procederà a richiedere agli offerenti che hanno presentato le offerte uguali, una quotazione economica migliorativa con schede segrete. Se nessuno degli offerenti intende migliorare l'offerta

economica proposta in sede di partecipazione alla gara, l'aggiudicazione avrà luogo a mezzo di sorteggio. Nei casi di procedure che non prevedono l'apertura delle offerte in seduta pubblica la richiesta di miglioria sarà effettuata per corrispondenza o a mezzo telefax, fra i concorrenti che hanno presentato uguali offerte. Qualora la gara di miglioria dovesse avere esito negativo si procederà all'estrazione a sorte.

35. In caso di offerte anormalmente basse si procederà ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006.
36. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta conveniente sotto il profilo economico, tecnico ed organizzativo.
37. Distintamente per ciascun lotto, l'Istituto si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione, nel caso in cui non ritenga meritevoli di approvazione e/o convenienti sotto il profilo tecnico-economico le offerte presentate.
38. In caso di assunzione di provvedimenti di autotutela (annullamento, revoca, abrogazione) da parte dell'Istituto, i concorrenti non potranno avanzare richieste di risarcimento.
39. L'Istituto si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara o di riaprirne i termini senza che i concorrenti possano avanzare pretese al riguardo.
40. L'offerta è vincolante per l'offerente fin dal momento della sua presentazione, mentre l'Istituto si vincola solo dopo la stipula del contratto.
41. Qualora l'aggiudicazione derivi da procedura aperta o ristretta, si provvederà alla stipula del contratto per importi superiori a Euro 200.000,00. Le singole lettere di aggiudicazione o comunicazioni successive stabiliranno i termini per la stipulazione dei singoli contratti.
42. In ogni caso, la stipulazione del contratto, ai sensi dell' art. 11 comma 10 e 9 del D.Lgs 163/2006 non potrà avvenire prima dei 35 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione ed entro il termine di 60 gg. dalla data di comunicazione dell' avvenuta aggiudicazione.
43. Per la stipula del contratto, l'affidatario dovrà presentare tutta la documentazione a comprova delle dichiarazioni rese in sede di procedura di affidamento, richiesta dalla lettera di aggiudicazione e prevista nei documenti della procedura di affidamento.
44. Qualora l'affidamento derivi da una procedura in economia, si provvederà alla stipulazione del contratto, senza attenersi ai termini di cui al comma precedente, a mezzo di scrittura privata, da registrarsi in caso d uso, o corrispondenza, secondo gli usi del commercio. Il controllo delle dichiarazioni rese in sede di procedura di affidamento sarà effettuato a campione.

ART. 3 - RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE E CONSORZI

1. Alle gare sono ammesse offerte di imprese raggruppate ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi sia il consorzio che il consorziato.
2. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 anche se non ancora costituiti.
3. Ciascun membro del raggruppamento deve compilare e sottoscrivere la Domanda di partecipazione. Le istanze di partecipazione di tutti i componenti del R.T.I. vanno inserite unitamente alla documentazione amministrativa della capogruppo ed in siffatta maniera recapitate all'Amministrazione.
4. I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere soddisfatti:

- per i raggruppamenti temporanei, sia costituiti che costituendi, da tutte le imprese raggruppate;
 - per i consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per il quale concorre;
 - per i consorzi costituendi, dai singoli consorziati.
5. Le capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali devono essere soddisfatti:
 - per i raggruppamenti temporanei, dall'intero raggruppamento nel suo complesso, e, dunque, cumulativamente da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento in proporzione alla percentuale di partecipazione dichiarata;
 - per i consorzi stabili, dal consorzio;
 - per i consorzi costituendi, dall'intero consorzio nel suo complesso, e, dunque, cumulativamente da tutti i consorziati in proporzione alle percentuali di partecipazione dichiarate.
 6. Nella fase di presentazione dell'offerta, la stessa deve obbligatoriamente essere sottoscritta congiuntamente da tutti gli operatori economici che costituiscono o costituiranno i raggruppamenti temporanei od i consorzi ordinari di concorrenti.
 7. Nell'offerta devono essere specificate le parti della fornitura/servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse si conformeranno alla disciplina prevista dalle disposizioni richiamate nel precedente punto.
 8. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'Istituto.
 9. In caso di aggiudicazione, l'Impresa capogruppo deve presentare scrittura privata autenticata da notaio attestante la costituzione dell'associazione temporanea ed il conferimento del mandato collettivo speciale delle altre imprese riunite alla capogruppo, unitamente alla procura dettata nella forma dell'atto pubblico attestante il conferimento della rappresentanza legale a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo. Il mandato è gratuito e irrevocabile. La revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell'Istituto. Al mandatario spetta la rappresentanza anche processuale delle imprese mandanti nei riguardi dell'Istituto per tutte le azioni di qualsiasi natura dipendenti dal contratto, anche dopo il collaudo, fino all'estinzione del rapporto. Il mandato collettivo speciale e la relativa procura conferita dalle imprese mandanti dovrà essere prodotto di norma all'Istituto entro 15 gg. dalla avvenuta aggiudicazione, salvo espressa deroga dell'Istituto.
 10. Tutti i rapporti, ivi inclusi quelli operativi, commerciali e le fatturazioni, saranno intrattenuti con l'Impresa capogruppo. Di conseguenza, gli ordini saranno inoltrati a quest'ultima ed i pagamenti saranno effettuati con mandati a favore della capogruppo.
 11. Nel caso di partecipazione in forma associata, la cauzione provvisoria e l'impegno del fideiussore a rilasciare garanzia definitiva in caso di aggiudicazione dell'appalto devono essere prodotti:
 - in caso di raggruppamenti temporanei costituiti: dall'impresa mandataria, con l'indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
 - in caso di raggruppamenti temporanei costituendi, da una delle imprese raggruppande, con l'indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
 - in caso di consorzio costituito: dal consorzio medesimo;
 - in caso di consorzio costituendo: da una delle imprese consorziande, con l'indicazione che il soggetto garantito è il costituendo consorzio.

ART. 4 - IMPRESE COLLEGATE EX ART. 2359 C.C.

1. Alle gare non possono concorrere imprese tra le quali esista un rapporto di collegamento o di controllo ex art. 2359 del Codice Civile.
2. Alle gare non possono concorrere nemmeno le ditte tra le quali esiste, comunque, una riconducibilità al medesimo centro di interessi od al medesimo centro decisionale, a meno che alleghino all'offerta una dichiarazione nella quale attestano che aver formulato

autonomamente l'offerta, con l'indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione, ai sensi dell'art. 38, comma 2, lettera b) del D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii.

3. Al fine di evitare possibili contenziosi, si ritiene opportuno definire ciò che l'Istituto intende al riguardo, affinché i concorrenti siano posti nelle condizioni di meglio valutare la questione in esame ed adottino le conseguenti decisioni. Le ditte sono collegate quando hanno in comune: lo stesso titolare (per le ditte individuali), uno dei soci (per le società di persone), uno degli amministratori con poteri di rappresentanza (per le società di capitali). Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita una influenza notevole che si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti oppure un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.
4. Sono considerate società controllate le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare influenza dominante nell'assemblea ordinaria e le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

ART. 5 - DEPOSITI CAUZIONALI

1. L'Istituto ha discrezionalità nel richiedere anche per procedure non ad evidenza pubblica, l'obbligatorietà della costituzione della cauzione provvisoria, ai sensi dell'articolo 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con le modalità in esso previste a garanzia della stipulazione del contratto. L'ammontare della cauzione provvisoria sarà pari al 2% dell'importo presunto della fornitura. La cauzione provvisoria copre e viene escussa per la mancata sottoscrizione del contratto per fatto del concorrente e viene altresì escussa, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, nel caso in cui il concorrente stesso non fornisca la prova in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando di gara/disciplinare/lettera- invito.
2. Ai sensi dell'art.75, co.5, del D.Lgs. n.163/2006, la garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
3. Ai sensi dell'art. 75, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione provvisoria verrà svincolata contestualmente alla sottoscrizione del contratto e/o al provvedimento di aggiudicazione.

La cauzione provvisoria verrà svincolata con le seguenti modalità:

- ai soggetti non aggiudicatari contestualmente all'aggiudicazione definitiva dell'appalto, nel caso di contanti, nella persona del legale rappresentante o di un suo incaricato munito di delega; nel caso di polizza fidejussoria, la stessa verrà direttamente restituita a mezzo del servizio postale, a rischio della ditta destinataria;
- ai soggetti aggiudicatari contestualmente alla consegna della cauzione definitiva, per le aggiudicazioni di importi pari o superiore ad Euro 20.000,00, o all'esito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e della produzione della documentazione richiesta, per le aggiudicazioni di importo inferiore a Euro 20.000,00.

La cauzione provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente:

- in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Istituto. In caso di contanti, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario dell'Istituto presso il Tesoriere dell'Istituto;
- mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4. La fideiussione bancaria o assicurativa, relativa sia alla cauzione provvisoria che definitiva, dovrà prevedere:
 - la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile;
 - la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta dell'Istituto.
5. Inoltre, ai sensi dell'art. 75, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, il concorrente dovrà, a pena d'esclusione, produrre l'impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993) a rilasciare la garanzia per l'esecuzione qualora il concorrente risultasse aggiudicatario.
6. L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva potrà essere ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, il concorrente deve produrre, nel plico dei documenti per la gara, la seguente documentazione:
 - la certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000 (ovvero copia conforme all'originale della detta certificazione) o, altrimenti, la dichiarazione, di cui all'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.
7. All'aggiudicatario della fornitura di beni/servizi potrà essere richiesto di costituire un deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'articolo 113 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con le modalità in esso previste, a garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del contratto. L'Istituto si riserva la facoltà di intraprendere ogni altra azione per il risarcimento dei danni nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
8. La garanzia provvisoria e la garanzia definitiva potranno essere prestate mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze
9. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso.
10. Di regola, la cauzione viene richiesta per contratti il cui importo globale, IVA esclusa, supera l'importo di Euro 20.000,00. Nel caso avvengano prelievi da parte dell'Istituto sul deposito cauzionale, il Fornitore è obbligato al reintegro del deposito nella sua entità originale entro 15 giorni lavorativi; il mancato reintegro nei termini prescritti sarà ritenuto grave inadempimento. In caso di incompleto o irregolare adempimento degli obblighi contrattuali, da parte del fornitore, l'Istituto committente incamererà la cauzione definitiva, salve le azioni per gli ulteriori danni subiti.
11. La cauzione definitiva verrà completamente svincolata, su richiesta del fornitore dei beni/servizi, solo dopo l'esecuzione completa di tutti gli obblighi contrattuali dell'aggiudicatario e dopo ultimata e liquidata ogni ragione contabile inerente la fornitura. Nel caso di fornitura di beni strumentali o arredi per i quali sia previsto un periodo di garanzia, la cauzione definitiva sarà svincolata solo allo scadere del periodo di garanzia convenuto.
12. La fideiussione o la polizza intestata all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna con sede legale in Brescia, dovrà avere una scadenza posteriore di almeno sei mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto, oppure a quella di scadenza della garanzia, se previsto.

13. In caso di proroga della fornitura oltre i termini contrattuali, la cauzione dovrà essere prorogata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga.
14. E' facoltà dell'Istituto incamerare, in tutto o in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

ART. 6 – DURATA DEL CONTRATTO - PERIODO DI PROVA

1. I contratti di fornitura di beni e servizi devono avere termini e durata certi.
2. Ai sensi dell'art. 57 comma 7 del D.Lgs 163/2006, è in ogni caso vietato il rinnovo tacito ed i contratti rinnovati tacitamente sono da considerarsi nulli.
3. E' comunque sempre salvaguardato il diritto di recesso per giusta causa o giustificato motivo.
4. La durata del contratto è fissata nelle condizioni speciali di fornitura di beni e/o servizi o nell'ordine. La scadenza contrattuale è concordata tra le parti all'atto della stipulazione contrattuale.
5. Se allo scadere del termine naturale del rapporto, l'Amministrazione non avrà ancora provveduto ad aggiudicare il contratto per il periodo successivo, la ditta sarà obbligata a continuare la fornitura dei beni/servizi, per un periodo non superiore comunque a sei mesi, alle stesse condizioni contrattuali.
6. Il contratto di fornitura di beni potrà essere gestito dall'Istituto, a quantità o a valore, in relazione alle proprie esigenze. In conseguenza l'entità della fornitura sarà correlata al normale fabbisogno dei prodotti senza alcun limite quantitativo minimo nel caso in cui occorra una diminuzione della fornitura, fatto salvo il limite economico del quinto del valore della fornitura aggiudicata. Se concordato con la Ditta, il contratto potrà subire una diminuzione superiore al quinto.
7. L'Istituto si riserva un periodo di prova pari a quattro mesi, salvo diversa indicazione contenuta negli atti di gara. Tale periodo è necessario per accertare:
 - nel caso di forniture di beni, la rispondenza di prodotti nuovi, mai impiegati nell'attività istituzionale, rispetto alle proprie esigenze, nonché la rispondenza di quanto dichiarato dalla ditta in sede di gara;
 - nel caso di servizi, la rispondenza dell'esecuzione delle prestazioni rispetto alle prescrizioni contrattuali.
8. Il periodo di prova decorrerà dalla data della prima consegna del prodotto aggiudicato o dal giorno di inizio del servizio appaltato. Per le apparecchiature la decorrenza della prova è fissata dalla data del collaudo avvenuto con esito favorevole. Previa motivazione, il periodo di prova potrà essere rinnovato per una sola volta, al termine del quale dovrà essere espresso il giudizio definitivo.
9. In caso di esito negativo della prova, certificato da motivata relazione del Responsabile della Struttura interessata alla fornitura o all'appalto, l'Istituto potrà procedere alla risoluzione del contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 C.C.), senza che la ditta possa sollevare obiezioni.
10. Qualora l'esito negativo della prova dei beni forniti sia conseguenza di false dichiarazioni sottoscritte dalla ditta nella documentazione tecnica presentata in sede di gara, l'Istituto incamererà immediatamente la cauzione a disposizione, ferme restando le conseguenze penali e patrimoniali previste dalla legge e dal presente Capitolato Generale.
11. I costi relativi allo svolgimento della prova dei beni forniti sono sopportati dall'Istituto, salvo che la prova abbia esito negativo per dolo o colpa dell'impresa.

ART. 7 - CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. E' fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere totalmente o parzialmente a terzi, senza il consenso preventivo scritto dell'Istituto, e senza l'osservanza degli artt. 1406 e 1407 del Codice Civile, l'esecuzione di tutta o parte della fornitura di beni o della prestazione di servizi oggetto del contratto.
2. Ai sensi e per gli effetti dell' art. 2558 del Codice Civile, è ammesso il subentro dell'impresa cessionaria a quella cedente nei casi di fusione, scissione, accorpamento o cessione di ramo d'azienda; in tal caso il subentro è condizionato alla verifica, in capo al subentrante, dei requisiti soggettivi ed oggettivi (consistenza economica ed affidabilità tecnica) necessari per contrarre con l'Istituto.
3. Le cessioni senza consenso fanno sorgere nell'Istituto il diritto a sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata.
4. Le richieste ad ottenere il subappalto, la cui disciplina è regolamentata dall'art. 118 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a cui si fa espresso richiamo, devono essere effettuate in forma scritta e devono essere ampiamente motivate.
5. Nel caso di subappalti autorizzati, rimane invariata la responsabilità della ditta contraente la quale continua a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali. Al pagamento del subappaltatore dovrà provvedere l'affidatario appaltatore. A tal fine è fatto obbligo alla ditta affidataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dall'Istituto, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa affidataria corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Istituto sospende il successivo pagamento a favore della ditta affidataria.
6. L'impresa affidataria è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
7. Copia del contratto di subappalto deve essere consegnata all'Amministrazione.
8. La cessione dei crediti derivanti dal contratto sono disciplinati dall'art. 117 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, cui si fa espresso richiamo.
9. La cessione si intende automaticamente rifiutata se:
 - a. non riporta espressamente termini di pagamento e tassi di interesse previsti dai documenti di gara;
 - b. viene effettuata cessione parziale e non totale dei crediti vantati dalla società cedente nei confronti della Stazione Appaltante.
10. La cessione del credito non è efficace per le fatture oggetto di contestazione.

ART. 8 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Con la partecipazione alle procedure di gara, i concorrenti prendono atto che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, avente sede legale in Brescia, ha strutture diagnostiche ubicate sul territorio delle Regioni Lombardia ed Emilia Romagna, presso le cui sedi potranno, ove specificato negli atti di gara e/o nell'ordine, essere direttamente eseguite le forniture di beni o servizi, oggetto di aggiudicazione e/o affidamento. L'aggiudicazione e/o l'affidamento delle forniture saranno disposte e effettuate con ordini/lettere d'ordine da parte del competente Ufficio Gare e Contratti. Esse riguarderanno, per le forniture di beni, le quantità e le tipologie di prodotto di volta in volta occorrenti in base alle reali esigenze, oppure l'intero quantitativo, nonché le modalità, i tempi e i luoghi di esecuzione della fornitura; nel caso di affidamento del servizio la lettera-ordine conterrà le condizioni contrattuali.
Per le forniture continuative o periodiche, ovvero programmabili, le consegne dei prodotti dovranno essere effettuate a scadenze prefissate, secondo il piano consegne indicato nell'ordine, o secondo le indicazioni interne dei Responsabili delle strutture richiedenti.

L'Istituto non risponderà delle consegne eseguite a fronte di ordinazioni conferite in modi diversi da quelli contemplati nel presente Capitolato.

La consegna dei beni o l'espletamento del servizio devono essere effettuati nel tempo, nel luogo, nelle quantità e con le modalità indicate negli atti di gara.

Ove non sia indicato un termine diverso nelle condizioni speciali di fornitura, i tempi di normale esecuzione del contratto e di evengono fissati come segue:

- a) Fornitura di prodotti di consumo e materiali di manutenzione: 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine.
 - b) Fornitura di prodotti informatici (hardware e software): 35 (trentacinque) giorni solari e consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine
 - c) Fornitura di arredamenti, mobili 45 (quaranta) giorni solari e consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine
 - d) Fornitura di apparecchiature e beni strumentali: 45 (quarantacinque) giorni solari e consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine
 - e) Fornitura di servizi: 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine
2. I prodotti indicati dall'Istituto come «urgenti» dovranno essere consegnati entro 48 ore solari dal ricevimento dell'ordine (nel calcolo delle ore non sono compresi il sabato ed i giorni festivi), salvo diverso accordo con l'Istituto.
 3. I suddetti termini, al fine dell'esecuzione della fornitura, sono da intendersi «termine essenziale» ex art. 1457 del Codice Civile.
 4. L'Istituto potrà richiedere il differimento della consegna o dell'esecuzione contrattuale per un periodo massimo di 45 giorni solari e consecutivi, senza che l'affidatario possa pretendere indennità o compensi di sorta.
 5. Tutte le forniture si intendono da effettuarsi tassativamente "in opera", ossia comprensive delle spese (imballo, trasporto) e degli oneri di consegna, montaggio ed eventuale installazione e collaudo, se richiesti.
 6. Le consegne dovranno avvenire nei luoghi, nei giorni e negli orari indicati negli ordinativi.
 7. Il fornitore deve curare l'imballo in modo tale che le merci non subiscano danni o deterioramenti durante il trasporto.
 8. Nel corso del rapporto contrattuale, l'Istituto si riserva la facoltà di variare/aggiungere i luoghi di consegna.
 9. Il trasporto dei prodotti a temperatura controllata dovrà essere effettuato mediante mezzi di trasporto idonei, in maniera tale che non venga interrotta la corretta conservazione.
 10. Le consegne dovranno essere accompagnate da apposito documento di trasporto descrittivo in duplice copia: una di queste, firmata per ricevuta, resterà al fornitore. Il documento di trasporto deve riportare il numero dell'ordine attribuito dall'Istituto.
 11. I prodotti soggetti a scadenza, all'atto della consegna devono avere la data di scadenza non inferiore a 2/3 della durata complessiva di validità. La ditta si assume l'obbligo di sostituire, senza ulteriori spese per l'Istituto, quanto consegnato con una data di scadenza difforme rispetto a quanto sopra indicato.
 12. Tutta la fornitura dovrà essere eseguita in base alle prescrizioni dettate dall'Istituto, in modo che essa risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal disciplinare/lettera-invito e dal presente Capitolato.
 13. La ditta fornitrice dovrà provvedere allo scarico della merce presso i luoghi di stoccaggio dell'Istituto e non potrà avvalersi per tale operazione del personale dell'Amministrazione. Ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore, oppure dal corriere incaricato della consegna. Qualora, a fini collaborativi, l'operazione di scarico avvenga a cura del personale dell'Istituto, la responsabilità rimane sempre in capo al fornitore e la Stazione Appaltante viene esonerata da qualsiasi responsabilità in merito, ivi incluso il danneggiamento totale/parziale della merce causato dalle operazioni di scarico e di trasporto nei luoghi di stoccaggio.

14. L'affidatario, nel corso ed al termine della fornitura o del servizio, dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla rimozione di imballaggi, detriti, macchie, materiali di qualsiasi genere derivanti dall'esecuzione della fornitura o del servizio, ripristinando nei locali di passaggio e di destinazione della fornitura o del servizio, le condizioni di pulizia originarie.
15. Qualora l'aggiudicazione riguardi od includa apparecchiature, nella fase di installazione, l'Impresa dovrà fornire gratuitamente la necessaria assistenza tecnica e tutto il materiale necessario per la definitiva messa a punto dello strumento e delle metodiche ad esso legate, nonché per l'ottimizzazione dell'attività istituzionale in relazione all'organizzazione del lavoro. I lavori di installazione e di attivazione delle apparecchiature non dovranno interferire con le normali attività istituzionali.
16. L'Istituto si riserva la facoltà di valutare eventuali rischi da interferenza provvedendo alla conseguente redazione del D.U.V.R.I. . Nel caso si tratti di fornitura di apparecchiature, se i lavori di installazione e collaudo dovessero durare per più di due giorni lavorativi, la stipulazione di tale documento sarà obbligatoria.
17. I controlli quantitativi e qualitativi saranno così effettuati:
 - per la rispondenza del numero dei colli inviati: con la firma del documento di trasporto.
 - per la rispondenza dei quantitativi ordinati: le contestazioni dovranno essere effettuate entro un massimo di 8 giorni dalla firma del documento interno di ricezione della merce da parte della Struttura destinataria (dal computo dei giorni sono esclusi il sabato ed i giorni festivi).
18. Il controllo qualitativo della fornitura verrà effettuato dal Responsabile del Servizio interessato all'utilizzo o da persona da questi delegata oppure dal personale del Magazzino Generale.
19. L'Istituto si riserva la facoltà di far analizzare la merce presso laboratori ed Istituti di propria fiducia al fine di verificare la corrispondenza del prodotto fornito alle prescrizioni di legge, a quelle previste dal disciplinare di gara/lettera-invito, o dichiarate dal fornitore in sede di gara.
20. Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta dal personale dell'Istituto, non esonererà la ditta aggiudicataria dal rispondere ad eventuali fondate contestazioni che potrebbero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto ed in relazione ai vizi apparenti ed occulti del prodotto consegnato.
21. Nel caso non fosse possibile verificare tutte le merci all'atto dell'arrivo, l'Istituto avrà diritto di effettuare le contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti, anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè all'apertura degli imballaggi e delle confezioni, ne sarà possibile il controllo. Si intende, infatti, che le singole somministrazioni saranno considerate conformi solo quando saranno state dichiarate accettabili dall'incaricato al controllo.
22. Nell'eventualità di discordanze qualitative tra l'ordinato ed il consegnato, ivi compresa la vendita su campione, l'Istituto respingerà la merce che dovrà essere sostituita immediatamente (entro le 48 ore solari, sabato e festivi esclusi, salvo diverso accordo con l'Istituto) con altra pienamente rispondente. In caso contrario l'Ente si riterrà autorizzato a provvedere all'acquisto altrove, addebitando al fornitore le eventuali maggiori spese, anche di natura organizzativa. Tale procedura potrà essere adottata anche per le partite di merce richieste e non consegnate tempestivamente. I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, rimarranno depositati presso il magazzino generale dell'Ente. Decorso 2 mesi senza che il fornitore abbia ritirato la merce, questa potrà essere trattata e smaltita come rifiuto ed i relativi costi saranno addebitati alla ditta..
23. Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento anche parziale della fattura.
24. I motivi di forza maggiore costituiscono giusta causa di spostamento dei termini di consegna e/o esecuzione, se comprovati e accettati dall'Istituto. In tal caso la comunicazione dell'evento deve essere effettuata, pena la risoluzione del contratto , entro 5 giorni dal suo verificarsi, salvo diversamente pattuito con l'Istituto.

25. Nel caso di fornitura di servizi, le condizioni speciali contenute negli atti di gara definiscono i tempi, le modalità, gli elementi quali-quantitativi e le procedure di esecuzione del servizio. Il personale impiegato dalla ditta affidataria deve portare, ben visibile, apposito distintivo di riconoscimento e cartellino nominativo e deve mantenere il segreto d'ufficio sui fatti, sugli atti e sulle circostanze concernenti l'attività dell'Istituto della quale abbia avuto notizia. Nei casi in cui l'esercizio delle attività oggetto del servizio sia sottoposto all'autorizzazione di autorità pubbliche, alla iscrizione ad Albi o registri specializzati, ovvero ad altra pubblica concessione comunque soggetta a scadenza, è dovere della ditta affidataria del servizio porre in essere ogni attività necessaria ad assicurare la validità e la continuità di dette autorizzazioni o iscrizioni o concessioni per tutta la durata dell'affidamento, senza soluzione di continuità alcuna; in caso contrario, l'Istituto si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto in danno del fornitore. L'Istituto si riserva, sempre e comunque, la facoltà di richiedere l'allontanamento giustificato, temporaneo e/o definitivo, del personale ritenuto non adatto all'espletamento del servizio. Nei contratti di trasporto, il risarcimento dei danni derivanti da perdita o avaria delle merci trasportate sarà commisurato all'ammontare effettivo del danno.
26. Tutti i beni e/o servizi forniti debbono rispondere, per materiali impiegati, tecniche di costruzione e confezionamento, progetti attuativi e logiche di organizzazione, ai seguenti disposti normativi in materia di sicurezza.

ART. 9 - IMPORTO DEL CONTRATTO – PREZZI – REVISIONE PREZZI

1. Il corrispettivo del contratto, che deve essere precisato anche nel suo valore unitario, è fisso ed invariabile, salvo che per i contratti pluriennali che possono essere sottoposti alla revisione del prezzo.
2. L'Istituto si riserva la facoltà di richiedere una maggiore o minore quantità di beni e/o servizi, rispetto agli importi contrattualmente previsti, nella misura massima del 20%, senza che il fornitore possa per tale motivo avanzare pretese di sorta. Le maggiori quantità richieste dovranno essere fornite o eseguite alle medesime condizioni contrattuali, fatta eccezione per i servizi per i quali L'Istituto potrà riconoscere un aumento del canone mensile in proporzione all'entità ed alla durata della prestazione richiesta. E' vietato all'impresa aggiudicataria estendere o ridurre la fornitura dei beni e/o servizi senza autorizzazione scritta da parte dell'Istituto.
3. Nelle more della conclusione della procedura di affidamento e prima della formalizzazione del contratto, l'affidatario si impegna, dietro eventuale richiesta dell'Istituto, a fornire anche soltanto alcuni dei prodotti/servizi, di cui sia risultato provvisoriamente affidatario, alle condizioni ed ai prezzi del contratto che si andrà a stipulare, senza pregiudizio per le quantità in esso previste.
4. I prezzi contrattuali comprensivi di ogni ulteriore onere, spesa per trasporto, imballo, consegna in magazzino o nei locali di destinazione indicati nell'ordine o installazione e collaudo da effettuarsi nel laboratorio interessato, oltre ad eventuale deposito di contenitori o materiale di imballaggio e quant'altro necessario, si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del rapporto contrattuale.
5. Per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa i prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi ed invariati per il primo anno di validità del contratto, salvo che non sia stabilito diversamente negli atti di gara.
6. E' ammessa la revisione prezzi in relazione a quanto previsto dall'art. 115 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163. Tale revisione verrà operata sulla base di un'istruttoria condotta dal Dirigente Responsabile dell'acquisizione della fornitura/servizio, che potrà attenersi discrezionalmente, in mancanza di pubblicazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni e di prezzi di riferimento raffrontabili, come determinati dall'Osservatorio Contratti Pubblici, alla variazione annuale

dell'indice FOI, pubblicato mensilmente dall'Istat, con riferimento alla data iniziale del servizio/fornitura e al termine annuale dello stesso e così di seguito di anno in anno.

7. La parte interessata alla revisione dovrà indicare nella documentazione le date di riferimento degli indici ai fini del raffronto tra quelli di base e quelli presentati a supporto delle richieste di variazione del prezzo.
8. Non è ammessa la fatturazione con il canone revisionato prima della comunicazione dell'assunzione del relativo provvedimento da parte dell'Istituto.
9. La revisione, richiesta in modo documentato dalla parte interessata, decorre, ove accettata, dal momento della richiesta stessa.
10. L'eventuale revisione non avrà comunque effetto retroattivo e non comprenderà la prestazione contrattuale già eseguita.

ART. 10 - COLLAUDO

1. Le operazioni di collaudo di beni e attrezzature normalmente avvengono all'atto della consegna. Alle operazioni di collaudo partecipano i Dirigenti responsabili dei laboratori/uffici/reparti destinatari della fornitura e/o loro incaricati/delegati e l'addetto della ditta aggiudicataria.
2. L'accettazione delle forniture o il collaudo delle attrezzature devono tendere ad accertare che i beni corrispondano ai requisiti richiesti nel contratto o nel Disciplinare di gara/lettera di invito. In caso di beni soggetti a collaudo, l'operazione di collaudo avviene di norma all'atto della consegna del bene oppure entro i termini stabiliti nel disciplinare di gara/lettera-invito.
3. Nel caso di esito negativo delle operazioni di collaudo l'incaricato dell'istituto non sottoscriverà il certificato di collaudo. Saranno rifiutate le apparecchiature difettose, oppure non conformi e non rispondenti alle prescrizioni tecniche richieste. In questi casi, la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di rendere conforme la fornitura, oppure di provvedere alla sostituzione della stessa, a proprie spese, nel rispetto delle condizioni contrattuali. Il termine perentorio necessario all'eliminazione di ogni difetto e malfunzionamento riscontrati e/o alla sostituzione delle apparecchiature sarà fissato dall'Istituto. In caso di mancato rispetto di detto termine l'Istituto applicherà le penalità previste nel successivo articolo 12, fatta salva la facoltà di risolvere il contratto, come previsto dal successivo art. 14. L'avvenuto collaudo dei beni non esonera comunque l'aggiudicatario dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento del collaudo stesso.
4. Ogni spesa relativa alle operazioni di installazione e collaudo è a carico dell'aggiudicatario.
5. Il collaudo favorevole determina l'inizio del periodo di garanzia.
6. E' richiesta altresì la dichiarazione di rispondenza alle vigenti norme CE ed alle norme di sicurezza vigenti.

ART. 11 - FATTURAZIONE – PAGAMENTO – INTERESSI MORATORI

1. Le fatture in regola con le vigenti disposizioni legislative, contenenti tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista, riferentesi a materiale consegnato e regolarmente controllato, accettato e collaudato, saranno ammesse al pagamento a mezzo bonifico bancario entro 90 giorni fine mese dal ricevimento della fattura o nel termine diverso indicato in contratto. Nel caso di attrezzature il pagamento avverrà decorsi 90 giorni dalla data del collaudo avvenuto con esito favorevole.
2. I contratti di fornitura di servizi, a prestazione continuativa o frazionata disciplinano le modalità di fatturazione.
3. Gli interessi moratori, ove dovuti, saranno quelli dovuti al tasso legale in vigore al momento, secondo le norme previste dalle disposizioni di legge in materia.

4. I ritardi nei pagamenti non danno diritto al fornitore di richiedere la risoluzione del contratto o di sospenderne l'esecutività.
5. L'Istituto si riserva ampia facoltà di sospendere, nella misura che riterrà opportuna, la liquidazione delle fatture ed i pagamenti al fornitore che, diffidato, non abbia ancora provveduto a mettersi in regola con i propri obblighi contrattuali.
6. Le note di credito a favore dell'Istituto dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta all'Istituto la nota di credito. I termini di cui al precedente punto 2 decorreranno dalla data di ricevimento delle note di credito.

ART. 12 - PENALITA'

1. L'aggiudicatario, senza esclusione di eventuali responsabilità penali, è soggetto all'applicazione delle penalità nel caso di:
 - a. ritardi nell'esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto;
 - b. ritardo nella sostituzione di prodotti risultati difettosi o non conformi in fase di esecuzione del contratto o nella fase di consegna o di collaudo.
2. Oltre il tempo di consegna previsto, decorso il termine massimo di ritardo pari al 30% dei giorni solari e consecutivi previsti per la consegna o diversamente stabilito negli atti di gara, l'Istituto, oltre alla applicazione delle penalità, potrà procedere alla risoluzione del contratto, con incameramento della cauzione definitiva, ove prevista, e addebito al contraente inadempiente del maggior prezzo pagato per l'acquisto di beni e prodotti similari.
3. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento, nel caso si tratti di fornitura di beni, sono così previste:
 - per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna;
 - in caso di mancata sostituzione della merce contestata entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi;
 - per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione l'Istituto si riserva la facoltà di applicare una penalità graduata percentualmente come segue:

per ordini fino ad € 500,00 I.V.A. esclusa	0,50%
per ordini superiori ad € 500,00 e fino ad € 5.000,00 I.V.A. esclusa	1,00%
per ordini superiori ad € 5.000,00 I.V.A. esclusa	2,00%.

 Qualora le consegne di cui al precedente punto abbiano una frequenza superiore alla normale tolleranza, l'Istituto potrà recedere dal contratto. Tenuto conto della durata del contratto, la normale tolleranza viene così stabilita:
 - A) Esiti sfavorevoli dei controlli sulle forniture aggiudicate:
 - \geq 2 prodotti resi (per non idoneità ai controlli all'arrivo o per reclamo) e non sostituiti
 - \geq 5 prodotti forniti, accettati in concessione qualitativa
 - B) Ritardi nelle consegne:
 - \geq 5 consegne effettuate entro le 3 settimane successive alla data definita
 - \geq 2 consegne effettuate entro le 5 settimane successive alla data definita
 - \geq 1 consegna effettuata dopo le 7 settimane successive alla data definita
1. Qualora l'inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto interessato, le percentuali di cui al punto 2 del presente articolo, a discrezione dell'Istituto, potranno essere incrementate fino al loro raddoppio. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere l'Istituto, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l'eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa.

2. Il frazionamento della consegna rispetto all'ordine ricevuto, se non concordato con l'ufficio ordinante si configura come mancata consegna, con l'applicazione delle penalità sopra riportate.
3. Agli importi delle penali sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:
 - maggiori spese per acquisti sul libero mercato;
 - oneri di natura organizzativa
 - danni di immagine e di percezione all'esterno della qualità dei servizi forniti dall'Istituto;
 - minori introiti.
4. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento, nel caso si tratti di esecuzione di servizi, sono così previste:
 - alla prima rilevazione di inadempienza: diffida ad adempiere agli obblighi contrattuali di cui al presente capitolato;
 - alla seconda rilevazione di inadempienza, anche diversa da quella oggetto della prima diffida: seconda diffida ad adempiere agli obblighi contrattuali e penale pari ad € 500,00;
 - alla terza rilevazione di inadempienza agli obblighi contrattuali, anche se diversa da quelle oggetto delle altre diffide: risoluzione del contratto ed incameramento della cauzione definitiva, salvo il maggior danno.

Nei primi tre mesi di esercizio dell'appalto la risoluzione del contratto potrà avvenire alla prima rilevazione di una qualsiasi delle violazioni predette.
5. L'ammontare delle penalità è addebitato con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti della ditta dipendenti dal contratto d'appalto. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della ditta dipendenti da altri contratti in corso con l'Istituto o sul deposito cauzionale, ove costituito. Il provvedimento sarà immediatamente esecutivo, anche in caso di contestazione o gravame.
8. In ogni caso, l'importo massimo delle penali non può superare il 10% del valore complessivo della fornitura e/o servizio.

ART.13 - RESPONSABILITA'

1. L'aggiudicatario deve osservare tutti gli obblighi derivanti da leggi e regolamenti vigenti, anche in materia di lavoro e assicurazioni sociali; tutti i relativi oneri sono a suo esclusivo carico.
2. L'aggiudicatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose arrecati all'Istituto od a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.
3. Con la formulazione dell'offerta, la ditta implicitamente certifica che i prodotti proposti sono conformi alle vigenti norme che disciplinano il settore oggetto di fornitura o di appalto.
4. Le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinata all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.
5. La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a non prestare servizi in conflitto con gli interessi dell'Istituto, per tutta la durata dell'appalto.

ART. 14 - RISOLUZIONE E RECESSO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 1.** Fermo restando i casi di risoluzione previsti dal Codice Civile, l'Istituto potrà inoltre dichiarare la risoluzione totale o parziale del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa), con preavviso di 10 giorni da darsi in forma scritta, senza necessità di diffida od altro atto giudiziale, nei seguenti casi:
 - a. frode e gravi inadempimenti e negligenze nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
 - b. ai sensi dell'art. 1522 del C.C., quando il bene fornito sia difforme dal campione;
 - c. qualora il bene fornito abbia vizi che lo rendano inadatto all'uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, oppure nel caso in cui esso non abbia le qualità promesse in offerta o quelle essenziali all'uso cui è destinato;
 - d. nel caso in cui, dopo che l'Istituto sia stato costretto a chiedere la sostituzione parziale o totale di una consegna di merce, il fornitore non vi abbia provveduto nel termine assegnatogli;
 - e. qualora si verifichi una delle situazioni di cui al precedente art. 12, per le quali sia prevista la facoltà di risoluzione;
 - f. in caso di esito negativo del periodo di prova;
 - g. in caso di relazioni negative sottoscritte da parte dei Dirigenti Responsabili dei settori interessati, ove dal mancato rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dall'Impresa in sede di gara, sia derivato grave pregiudizio interno;
 - h. esito negativo del collaudo in corso di fornitura;
 - i. subappalto non autorizzato;
 - j. cessazione della ditta, cessazione di attività, ammissione della ditta al concordato preventivo, dichiarazione di fallimento;
 - k. morte del fornitore quando la considerazione della sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
 - l. morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita;
 - m. fusione, scissione, incorporazione della Società con altra Società, cessione del ramo di attività ad altra impresa quando l'Istituto non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa;
 - n. qualora emergano cause ostative in materia di normativa antimafia (ex art. 10 della legge n. 575/1965 ed ex art. 4, D. Lgs. 08/08/1994 n. 490);
 - o. falsità in relazione a quanto dichiarato in sede di autocertificazione in uno dei documenti di gara;
 - p. forza maggiore (art. 46).
- 2.** In caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'aggiudicatario, l'Impresa non verrà invitata a partecipare a gare analoghe bandite dall'Istituto per un anno.
- 3.** In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, l'Istituto, senza pregiudizio per il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni diretti e indiretti subiti:
 - a) si riserva di aggiudicare la fornitura alla seconda ditta migliore offerente;
 - b) incamera la cauzione dell'inadempiente. Ove la cauzione non sia sufficiente a coprire il danno subito, tenuto conto anche dell'eventuale maggior onere conseguente all'affidamento della fornitura alla seconda ditta migliore offerente, alla ditta inadempiente sarà chiesta la relativa integrazione ed in caso di diniego sarà esercitata azione legale
- 4.** In conformità a quanto previsto dagli artt. 1373 e 1671 del Codice Civile, l'Istituto può recedere dal contratto in qualsiasi momento. In caso di recesso l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla fornitura prestata, comprensivo delle spese sostenute e ad un indennizzo commisurato alla quota di fornitura dei beni/servizi residui da

effettuare, nella misura del 10% dell'importo delle prestazioni ancora da eseguire secondo le previsioni contrattuali.

5. Il contratto potrà inoltre essere risolto per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione
 - in caso di morte dell'affidatario, quando la sua persona costituisca motivo determinante della garanzia del contratto e della sua esecuzione;
 - qualora disposizioni legislative, regolamenti od autorizzative non dipendenti dalla volontà dell'Istituto non consentano la prosecuzione totale o parziale del contratto.
 - in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili all'affidatario, ai sensi dell'articolo 1672 del c.c.

ART. 15 – GARANZIE

1. La ditta aggiudicataria garantisce i beni e i materiali forniti da tutti gli inconvenienti, esclusi quelli derivanti da forza maggiore, per un periodo di mesi 12 dalla data di effettiva consegna, salvi i diversi periodi di garanzia stabiliti negli atti di gara.
2. Tutti i difetti che si verificassero nel periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali utilizzati, devono essere eliminati a cura e spese della ditta aggiudicataria.
3. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non provveda, entro i termini imposti, alle riparazioni e/o alle sostituzioni richieste, vi provvederà l'Istituto, addebitando le spese all'aggiudicatario. In tale ipotesi l'Istituto potrà valutare la risoluzione del contratto.

ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI

1. Ogni spesa inerente e conseguente al Contratto è posta a carico della ditta aggiudicataria.
2. Per aggiudicazioni di importo inferiore ad € 200.000,00, la formalizzazione del rapporto contrattuale avverrà a mezzo di comunicazione scritta da parte dell'Istituto, in tal caso non ci sarà alcun onere economico a carico dell'aggiudicatario.

ART 17 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E DI SEGRETEZZA – TUTELA DELLA PRIVACY

1. La ditta aggiudicataria assume l'obbligo di agire in modo che il personale dipendente, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento. L'Istituto, parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dalla ditta, nello svolgimento dei rapporti contrattuali, come informazioni riservate.
2. Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 196:
 - il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di gara, o comunque raccolti dall'Istituto, a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.
3. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per

valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell'Amministrazione individuati quali Incaricati del trattamento. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- -soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- -soggetti terzi fornitori di servizi per l'Amministrazione, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- -altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

ART. 18 – ANTIMAFIA

1. L'aggiudicazione della fornitura è subordinata all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative in capo alla ditta aggiudicataria in materia antimafia, come previsto dalla normativa vigente.
2. Nel caso in cui dall'accertamento risulti l'esistenza di cause ostative, l'Istituto provvederà all'annullamento dell'aggiudicazione ed all'addebito degli eventuali maggiori oneri.

ART.19 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie eventualmente insorte è competente il Foro di Brescia.